



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 31 ottobre 2017 n.128**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 17 della Legge 7 agosto 2017 n.94;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 23 ottobre 2017;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RIENTRO DI PATRIMONI E L'EMERSIONE DI ALCUNI BENI DETENUTI ALL'ESTERO**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'EMERSIONE ED IL RIMPATRIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE ALL'ESTERO**

##### **CAPO I**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

##### **Art.1**

*(Finalità)*

1. Al fine di consentire l'emersione di beni o redditi esteri non dichiarati dai contribuenti anche in considerazione della attivazione delle procedure di scambio di informazioni relative alle convenzioni internazionali cui la Repubblica di San Marino ha aderito, sono introdotte le seguenti norme.

##### **Art. 2**

*(Ambito soggettivo ed oggettivo)*

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto delegato i contribuenti che abbiano omesso, in tutto o in parte, la dichiarazione prescritta dall'articolo 86, comma 2, della

Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche ovvero abbiano omesso di dichiarare redditi esteri, comunque conseguiti, in relazione ai periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini per l'accertamento di cui all'articolo 115 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche.

2. L'ambito oggettivo di applicazione della norma è riferito ai beni, comunque riferibili al contribuente, per i quali la Legge n. 166/2013 e successive modifiche prevede, nel testo vigente per l'anno relativo alla dichiarazione omessa, l'obbligo dichiarativo.

### **Art. 3**

*(Durata della procedura)*

1. I contribuenti cui all'articolo 1 possono avvalersi della procedura di regolarizzazione o di rimpatrio, presentando l'istanza di cui all'articolo 10, dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato fino al 30 settembre 2018, provvedendo a corrispondere entro lo stesso termine gli importi dovuti. In caso di mancato versamento nel predetto termine si applica l'articolo 130 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche.

2. Il completamento della procedura di regolarizzazione e di rimpatrio produce gli effetti di cui ai successivi articoli.

### **Art. 4**

*(Determinazione del valore delle attività detenute all'estero)*

1. Ai fini della regolarizzazione e del rimpatrio dei beni detenuti all'estero, il valore da indicare nell'istanza di cui all'articolo 10 è determinato come segue:

- a) per i fabbricati, terreni, aeromobili, imbarcazioni, autoveicoli, si assume il valore normale del bene ovvero il costo risultante dagli atti di acquisto;
- b) per le azioni e partecipazioni non azionarie, si assume il costo di acquisto nonché il valore degli apporti a titolo di capitale di rischio ad incremento del patrimonio sociale;
- c) per le somme di denaro, si assume il valore nominale mentre per gli strumenti finanziari, si assume il valore medio dell'ultimo trimestre.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia più in possesso dei titoli di acquisto dei beni, in deroga a quanto previsto al comma 1, si assume il valore all'atto della cessione. Il valore dei beni deve essere indicato nell'istanza di cui all'articolo 10 ed eventuale documentazione a supporto deve essere conservata dai contribuenti ed esibita all'Ufficio Tributario in caso di controllo.

## **CAPO II**

### **PROCEDURE E CONNESSO REGIME TRIBUTARIO**

### **Art. 5**

*(Modalità per il rientro di patrimoni o beni detenuti all'estero)*

1. La regolarizzazione dei beni detenuti all'estero si effettua tramite la procedura di rimpatrio o la procedura di regolarizzazione.

2. Per le somme di denaro e gli strumenti finanziari può essere utilizzata solo la procedura di cui all'articolo 6.

**Art. 6**  
*(Procedura di rimpatrio)*

1. La procedura di rimpatrio si perfeziona quando il contribuente presenta l'istanza di cui all'articolo 10, provvede al versamento degli importi dovuti ed al trasferimento delle attività detenute all'estero presso un istituto bancario sammarinese ovvero altro soggetto sammarinese all'uopo autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche. Il trasferimento di denaro dovrà ritenersi perfezionato al momento dell'accredito della somma su un conto corrente acceso presso un istituto bancario sammarinese. Il trasferimento di strumenti finanziari detenuti all'estero dovrà ritenersi perfezionato al momento della registrazione del trasferimento sui conti del soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche.
2. Le attività finanziarie oggetto della procedura di rimpatrio devono essere trasferite presso un soggetto sammarinese autorizzato ai sensi della Legge n. 165/2005 e successive modifiche entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il trasferimento delle attività finanziarie è attestato dal contribuente con apposita dichiarazione.
3. Il contribuente ha facoltà di differire il rientro dei capitali dichiarati per un massimo di centottanta giorni, qualora sussista una oggettiva e dimostrata impossibilità ovvero ne consegua un rilevante pregiudizio. In tal caso il contribuente si impegna con apposita dichiarazione ad ottemperare agli obblighi previsti.
4. Il mancato rientro nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata dichiarazione aumentate del triplo.

**Art. 7**  
*(Importi dovuti per il rimpatrio)*

1. Per ogni periodo di imposta nel quale il contribuente abbia omesso, in tutto o in parte, l'indicazione dei valori e dei beni detenuti all'estero, l'adesione alla procedura di rimpatrio comporta il pagamento delle seguenti somme:
  - a) 10 % dell'importo dei redditi non dichiarati
  - b) 5 % del valore dei beni non dichiarati.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non possono essere compensate con eventuali crediti d'imposta e sono indeducibili da qualsiasi imposta dovuta dal contribuente.

**Art. 8**  
*(Procedura di regolarizzazione)*

1. Nel caso di beni o patrimoni diversi dalle somme di denaro o strumenti finanziari, le violazioni dell'articolo 86, comma 2, della Legge n. 166/2013 e successive modifiche sono sanate mediante la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 10, con distinta indicazione dei singoli beni posseduti al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino e con il contestuale versamento delle somme dovute.

**Art. 9**  
*(Importi dovuti per la regolarizzazione)*

1. Per ogni periodo di imposta nel quale il contribuente abbia omesso, in tutto o in parte, l'indicazione dei valori e dei beni detenuti all'estero, l'adesione alla procedura di regolarizzazione comporta il pagamento delle seguenti somme:

- a) 17 % dell'importo dei redditi non dichiarati
  - b) 2 % del valore dei beni non dichiarati.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non possono essere compensate con eventuali crediti d'imposta e sono indeducibili da qualsiasi imposta dovuta dal contribuente.

**CAPO III**  
**ADEMPIMENTI E PROCEDURE**

**Art. 10**  
*(Adempimenti)*

1. Per avvalersi di quanto previsto dal presente decreto delegato, i contribuenti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributario una specifica istanza, nella quale devono essere indicati i beni detenuti all'estero per i quali non è stato assolto l'obbligo dichiarativo, il relativo valore determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, l'attestazione di cui all'articolo 6, nonché gli altri dati previsti dal quadro M del modello di dichiarazione dei redditi.
2. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della procedura di rimpatrio, l'istanza deve contenere l'attestazione che i beni sono stati trasferiti presso un intermediario finanziario residente nella Repubblica di San Marino ovvero l'impegno a trasferire il denaro e gli strumenti finanziari detenuti all'estero entro il termine di cui all'articolo 6.
3. Le disposizioni attuative e la modulistica necessaria alla attuazione del presente decreto delegato sono emanate con circolare dell'Ufficio Tributario.

**CAPO IV**  
**EFFETTI DELLE PROCEDURE DI RIMPATRIO E REGOLARIZZAZIONE**

**Art. 11**  
*(Effetti delle procedure)*

1. I contribuenti che si avvalgono delle procedure di regolarizzazione o rimpatrio, in relazione ai redditi oggetto della procedura:
  - a) non sono soggetti ad accertamenti tributari in relazione ai periodi d'imposta per i quali i termini di accertamento non sono ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui, alla data di presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 10, le violazioni aventi ad oggetto la dichiarazione dei beni detenuti all'estero siano già state constatate;
  - b) non sono soggetti ad ulteriori sanzioni amministrative e tributarie relativamente alla disponibilità di beni detenuti all'estero non dichiarati. Si applica il secondo periodo della precedente lettera a);
  - c) non possono essere perseguiti, imputati o puniti per i misfatti di cui agli articoli 389 del Codice Penale e per altri reati che abbiano quale presupposto una condotta di evasione fiscale di cui all'articolo 389 del Codice Penale.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso, le persone fisiche che si avvalgono del presente decreto delegato sono tenute a dichiarare in via ordinaria i redditi derivanti dai beni detenuti all'estero in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2, della Legge n. 166/2013 e successive modifiche, conseguiti dall'inizio del periodo d'imposta medesimo.

**Art. 12**  
*(Presidi antiriciclaggio)*

1. L'accesso alle procedure di rimpatrio e regolarizzazione non esclude l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
2. I presidi di cui alla Legge 17 giugno 1998 n. 92 e successive modifiche e alle Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria si applicano anche con riferimento al presente decreto delegato.
3. Ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'applicazione delle norme di cui al presente decreto delegato non vale in alcun modo a qualificare di per sé come leciti i beni o i fondi, illegalmente o irregolarmente detenuti o stabiliti, sia a San Marino che all'estero.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento 24 ottobre 2014 n. 7.

CAPO V  
NORME FINALI

**Art. 13**  
*(Modifiche alla Legge n. 166/2013 e successive modifiche)*

1. L'articolo 86 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 86  
(Contenuto della dichiarazione)

1. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere compilata in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione tributaria.
2. La dichiarazione è integrata da autonomo allegato contenente informazioni in ordine alla disponibilità, diretta o indiretta, anche per interposta persona:
  - a) di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, anche fuori del territorio dello Stato; non sussiste obbligo di indicazione per i beni mobili ed immobili iscritti nei pubblici registri della Repubblica di San Marino;
  - b) di azioni o quote di società;
  - c) di somme di denaro, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a € 10.000,00.
3. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni acquistati o detenuti a titolo di locazione finanziaria nel periodo d'imposta con la specificazione del corrispettivo pattuito e delle eventuali dilazioni di pagamento.
4. Le società e gli enti che non abbiano una sede legale o amministrativa nello Stato devono indicare l'indirizzo della stabile organizzazione o, in mancanza, le generalità e l'indirizzo del loro rappresentante in territorio sammarinese.”.

2. Il comma 1, lettera m), dell'articolo 139 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche è così modificato:

“m) violazione degli obblighi di cui all'articolo 86, comma 2: dal 10% al 15% del valore del bene non dichiarato. Nel caso di beni non dichiarati di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 86,

di valore superiore a € 100.000,00 o € 500.000,00 se beni immobili, si applica la sanzione dal 15% al 30%. Non si applicano i benefici previsti dal comma 2, dell'articolo 113 e dal comma 4, lettera c), dell'articolo 114 ed i benefici di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della Legge 28 giugno 1989 n. 68.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2017/1717 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Matteo Fiorini – Enrico Carattoni*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*